SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1133)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MAZZOLI, CACCHIOLI, COLLESELLI, BOMBARDIERI, SALVATERRA, FOSCHI, FORMA, INNOCENTI, GRAZIOLI, DEL PONTE e GUSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 1978

Inquadramento giuridico di alcune attività agricole

ONOREVOLI SENATORI. — L'allevamento di animali per la produzione di generi alimentari è una necessità per fornire il fabbisogno alla popolazione del nostro Paese e per ridurre l'ingente quantità delle importazioni, che hanno come conseguenza un pesantissimo *deficit* agricolo-alimentare.

Il Parlamento e il Governo, i partiti politici e le associazioni operanti in agricoltura, le organizzazioni sindacali, l'opinione pubblica e gli economisti concordemente chiedono e propongono interventi per aumentare la produzione agricola.

La questione riguarda: la disponibilità di generi alimentari di prima necessità, la bilancia dei pagamenti con l'estero e quindi i problemi dei cambi della valuta, i molteplici aspetti dell'occupazione e della produzione del reddito.

La legislazione attualmente in vigore per gli allevamenti animali contiene norme imprecise e in modo difforme interpretate, che ostacolano le attività di produzione.

Le incertezze e i contrasti nell'interpretazione delle norme di legge portano disagio agli imprenditori e pongono le attività dell'agricoltura italiana in condizioni di svantaggio rispetto a quelle degli altri Paesi della CEE, che si sono uniformati al trattato di Roma.

Risulta utile alla definizione dei princìpi di legge il richiamo dell'articolo 2135 del codice civile che recita:

« È imprenditore agricolo chi esercita una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione e all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura ».

L'articolo considera agricoli tutti gli allevamenti e le connesse attività di trasformazione considerate nei momenti della potenzialità dell'allevamento.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

La mancata corretta applicazione dell'articolo 2135 del codice civile ha provocato numerose e svariate cause con gli enti previdenziali e le amministrazioni locali. Alcuni comuni hanno imposto la tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani agli allevamenti, dimenticando che il letame è normale concime per i campi. Gli allevamenti animali inoltre sono stati assimilati, ai fini dell'applicazione delle leggi nn. 319 e 690 del 1976, sugli inquinamenti delle acque, agli insediamenti industriali altamente inquinanti, anche se la legge chiaramente dispone che le aziende agricole definite dall'articolo 2135 sono da assimilare agli insediamenti civili.

Tale situazione colpisce soprattutto le piccole e medie aziende, quelle cioè che, disponendo di poca terra, sono naturalmente spinte verso la zootecnia per incrementare il loro reddito altrimenti troppo basso.

Poichè l'articolo 2135 del codice civile non è sempre applicato in modo autentico e si tende a dare dell'imprenditore agricolo un concetto limitato, socialmente ed economicamente arretrato, ignorando l'evoluzione delle tecniche di allevamento, in contrasto con le leggi di sostegno del settore, tendenti a soddisfare le esigenze della collettività, si rende necessario dettare norme precise, che non lascino dubbi sulla qualificazione agricola dell'attività di allevamento di animali a tutti gli effetti, fiscale, previdenziale e assicurativo e ciò in armonia con la definizione di agricoltura contenuta nel trattato di Roma.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'allevamento specializzato di bovini (a carne rossa, rosa, bianca), suini (grassi, magri da carne, scrofe), volatili in genere (avicoli, tacchini, ecc.), conigli, bufalini, equini, ovini, caprini, lumache, pesci (in acque interne od esterne, sia dolci che salmastre) e qualsiasi tipo o specie di allevamento per produrre alimenti, effettuato da allevatori, singoli o associati, in quanto rivolto a soddisfare il fabbisogno alimentare del Paese, è considerato, a tutti gli effetti, attività imprenditoriale agricola.

Ai titolari di tali imprese, singoli o associati, che si dedichino direttamente e abitualmente in modo prevalente all'allevamento, mediante la cura, la selezione, la riproduzione, l'alimentazione e lo sviluppo degli animali, sono estese tutte le disposizioni di legge, ordinarie e speciali, riguardanti l'imprenditore agricolo.

Art. 2.

Le disposizioni di legge o di regolamento, che siano in contrasto con la presente legge, sono abrogate.

In particolare è abrogato l'ultimo comma dell'articolo 207 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Le disposizioni contenute negli articoli 206 e 207 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la definizione di aziende agricole e di lavorazioni agricole, debbono essere interpretate in conformità all'articolo 2135 del codice civile.